



La Grecia è condannata a versare una somma forfettaria di EUR 5,5 milioni e una penalità di oltre EUR 4 milioni per semestre di ritardo per non aver recuperato gli aiuti di Stato concessi alla Larco

La Corte aveva constatato una prima volta l'inadempimento della Grecia in una sentenza pronunciata nel 2017

La Larco General Mining & Metallurgical Company SA (in prosieguo: la «Larco») è una società mineraria e metallurgica greca specializzata nell'estrazione e nella lavorazione di laterite minerale, nell'estrazione di lignite e nella produzione di ferro-nichel.

Nel marzo 2013 la Commissione ha avviato un procedimento di indagine formale per quanto riguarda diversi aiuti concessi dalla Grecia a favore della Larco, segnatamente garanzie dello Stato concesse per gli anni 2008, 2010 et 2011, nonché un aumento di capitale nel 2009. Nel marzo 2014 essa ha deciso ¹ che tali aiuti erano illegali e incompatibili con il mercato interno e che dovevano essere recuperati.

Nel frattempo, la Grecia aveva informato la Commissione della sua intenzione di vendere taluni attivi della Larco mediante due procedure di gara distinte. All'esito delle due procedure di gara e indipendentemente dai loro risultati, la Larco avrebbe dovuto essere posta in stato di fallimento conformemente alla legislazione nazionale e i suoi attivi rimanenti avrebbero dovuto essere venduti nell'ambito della procedura di liquidazione. La Commissione ha ritenuto, da un lato, che tale vendita non costituisse un aiuto di Stato e, dall'altro, che il recupero degli aiuti di cui trattasi non sarebbe stato trasferito ai nuovi proprietari di tali attivi.

Ritenendo che la Grecia non si fosse conformata agli obblighi ad essa incombenti in forza dalla decisione 2014, la Commissione ha proposto nel 2016 **un primo ricorso per inadempimento** nei confronti di tale Stato membro dinanzi alla Corte di giustizia. **Con una sentenza del 9 novembre 2017 ² la Corte ha giudicato che la Grecia era venuta meno ai suoi obblighi di recupero degli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno.**

Considerando che la Grecia non si era ancora conformata a tale sentenza, la Commissione ha proposto, il 29 gennaio 2020, **il presente ricorso per inadempimento**. Nell'ambito di tale secondo ricorso, essa ha chiesto alla Corte di condannare tale Stato membro al versamento di una somma forfettaria e di una penalità.

Nel febbraio 2020 la Grecia ha poi previsto, a causa delle difficoltà finanziarie della Larco, di porre tale impresa in regime di amministrazione straordinaria ³. Secondo la Commissione, la Grecia

¹ Decisione 2014/539/UE della Commissione, del 27 marzo 2014, relativa all'aiuto di stato SA.34572 (13/C) (ex 13/NN) al quale la Grecia ha dato esecuzione in favore di Larco General Mining & Metallurgical Company SA (GU 2014, L 254, pag. 24). Tale decisione è stata confermata dalla sentenza del Tribunale del 1° febbraio 2018, Larco/Commissione, [T-423/14](#). Tuttavia, con la sentenza del 26 marzo 2018, la Corte ha annullato parzialmente la decisione del Tribunale, [C-244/18 P](#). Tale causa, che è stata rinviata dinanzi al Tribunale, è pendente (T-423/14 RENV).

² Sentenza della Corte del 9 novembre 2017, Commissione/Grecia, [C-481/16](#).

³ Si tratta di una procedura di insolvenza specifica, nell'ambito della quale l'amministratore straordinario procede rapidamente alla vendita degli attivi dell'impresa interessata e organizza una procedura di gara pubblica al fine di evitare un deprezzamento degli attivi. L'insinuazione al passivo fallimentare non è effettuata prima della liquidazione dell'impresa, ma dopo la vendita dei suoi attivi.

avrebbe adottato misure per il recupero degli aiuti solo dopo il 29 gennaio 2020, data di proposizione del secondo ricorso per inadempimento da parte della Commissione. Inoltre, secondo quest'ultima, l'inadempimento perdurava ancora alla data dell'esame dei fatti da parte della Corte.

Con sentenza pronunciata in data odierna, la Corte constata, da un lato, che **la Grecia è venuta meno al suo obbligo di adottare tutte le misure che l'esecuzione della sentenza del 2017 comporta alla data del 25 marzo 2019** (scadenza del termine fissato dalla Commissione nella sua lettera di diffida) e, dall'altro, che **l'inadempimento perdurava ancora al momento dell'esame dei fatti del caso di specie da parte della Corte.**

In via preliminare, la Corte ricorda la sua giurisprudenza secondo cui lo Stato membro destinatario di una decisione della Commissione che gli impone di recuperare aiuti illegali dichiarati incompatibili con il mercato interno è tenuto ad adottare tutte le misure atte ad assicurare l'esecuzione di tale decisione. Esso deve giungere a un effettivo recupero delle somme dovute, al fine di eliminare la distorsione della concorrenza causata dal vantaggio concorrenziale procurato da tali aiuti. Il fatto che un'impresa sia in difficoltà o in stato di fallimento non pregiudica l'obbligo di recupero degli aiuti illegittimamente versati. L'eliminazione della distorsione di concorrenza risultante da detti aiuti può essere conseguita, in linea di principio, nell'ambito della procedura fallimentare, con l'insinuazione al passivo fallimentare del credito relativo alla restituzione degli aiuti di cui trattasi. Tuttavia, una siffatta insinuazione consente di porsi in regola con tale obbligo solo qualora, nel caso in cui le autorità non possano recuperare integralmente l'importo degli aiuti, la procedura fallimentare giunga alla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa beneficiaria degli aiuti. Pertanto, la cessazione definitiva delle attività dell'impresa beneficiaria di un aiuto di Stato s'impone solo nel caso in cui il recupero della totalità dell'importo dell'aiuto sia impossibile nel corso della procedura fallimentare.

Nel caso di specie, la Corte sottolinea che misure dirette al recupero degli aiuti in questione sono state adottate da parte della Grecia **solo dopo il 29 gennaio 2020**, data di proposizione del presente ricorso. La sottoposizione della Larco al regime di amministrazione straordinaria è stata effettuata nel febbraio 2020 vale a dire quasi un anno dopo la scadenza del termine stabilito dalla Commissione. Inoltre, nel marzo 2020, quest'ultima ha invitato la Larco a versare l'importo degli aiuti in questione e, nel maggio 2020, essa ha ordinato il recupero dell'importo integrale di tali aiuti. Inoltre, la Corte constata che l'inadempimento perdurava alla data dell'esame dei fatti.

Ciò premesso, la Corte ritiene appropriato irrogare alla Grecia **sanzioni pecuniarie nella forma di una penalità semestrale** imposta al fine di garantire la completa esecuzione della sentenza del 2017 e di consentire alla Commissione di valutare l'avanzamento delle misure di esecuzione di tale sentenza. Essa considera inoltre necessario imporre **una somma forfettaria** quale misura dissuasiva diretta a **evitare la futura reiterazione** di infrazioni analoghe al diritto dell'Unione.

Al fine di fissare l'importo delle sanzioni, la Corte prende in considerazione la gravità dell'infrazione, la sua durata e la capacità finanziaria dello Stato membro di cui trattasi. Per quanto attiene alla **gravità dell'infrazione**, la Corte sottolinea il **carattere fondamentale delle disposizioni del Trattato in materia di aiuti di Stato** nonché il **carattere sostanziale dell'importo dell'aiuto non recuperato** (che ammontava, il 14 maggio 2020, a EUR 160 milioni) e il fatto che **il mercato del ferro-nichel è transfrontaliero**. La Corte constata anche il **carattere reiterato del comportamento illecito** della Grecia nel settore degli aiuti di Stato⁴. Per quanto riguarda la **durata dell'infrazione**, quest'ultima è **considerevole**: oltre quattro anni a partire dalla prima sentenza della Corte. Ai fini della valutazione della **capacità finanziaria** della Grecia, la Corte si basa sul prodotto interno lordo (PIL) di quest'ultima quale fattore predominante. Inoltre, la Corte considera che non si debba tener conto del peso istituzionale espresso dal numero di voti di

⁴ Tra l'altro, la Grecia è stata condannata, da un lato, nell'ambito di ricorsi in forza dell'articolo 108, paragrafo 2, TFUE per mancata attuazione di decisioni di recupero di aiuti, nelle cause che hanno dato luogo alle sentenze del 1° marzo 2012, Commissione/Grecia, [C-354/10](#); del 28 giugno 2012 Commissione/Grecia, [C-485/10](#); del 17 ottobre 2013, Commissione/Grecia, [C-263/12](#) e del 17 gennaio 2018, Commissione/Grecia, [C-363/16](#), nonché, dall'altro, nell'ambito del ricorso ai sensi dell'articolo 228, paragrafo 2, terzo comma, CE nella causa che ha dato luogo alla sentenza del 7 luglio 2009, Commissione/Grecia, [C-369/07](#) (si veda il comunicato stampa n. [59/09](#)).

cui tale Stato membro dispone in seno al Parlamento europeo ai fini della fissazione di sanzioni sufficientemente dissuasive e proporzionate.

Di conseguenza, la Corte condanna la Grecia a versare al bilancio dell'Unione **una somma forfettaria di EUR 5 500 000 nonché una penalità di EUR 4 368 000 per semestre** di ritardo nell'applicazione delle misure necessarie per conformarsi alla sentenza del 2017, a partire dalla data odierna.

IMPORTANTE: La Commissione o un altro Stato membro possono proporre un ricorso per inadempimento diretto contro uno Stato membro che è venuto meno ai propri obblighi derivanti dal diritto dell'Unione. Qualora la Corte di giustizia accerti l'inadempimento, lo Stato membro interessato deve conformarsi alla sentenza senza indugio.

La Commissione, qualora ritenga che lo Stato membro non si sia conformato alla sentenza, può proporre un altro ricorso chiedendo sanzioni pecuniarie. Tuttavia, in caso di mancata comunicazione delle misure di attuazione di una direttiva alla Commissione, su domanda di quest'ultima, la Corte di giustizia può infliggere sanzioni pecuniarie, al momento della prima sentenza.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia.

Contatto stampa: Cristina Marzagalli ☎ (+352) 4303 8575